

**CONSORZIO DEL MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO**

**Torri in Sabina**

**Contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e**

**continuativa ex art. 2222 c.c. - art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015**

PER L'INCARICO DI DIRETTORE SCIENTIFICO DEL

"MUSEO TERRITORIALE DELL'AGRO FORONOVANO"

L'anno 2017, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del

Consorzio del Museo Territoriale dell'Agro Foronovano in Torri in Sabina sono

presenti:

Il Dr. Mauro Di Rocco, nato a Forano (RI) il 17-09-1957, domiciliato per la carica ove

appresso, nella sua qualità di Segretario, il quale agisce in nome e per conto del

Consorzio del Museo Territoriale dell'Agro Foronovano con sede legale in Torri in

Sabina in Via

che rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, C.F.:

in seguito per brevità anche definito "Committente", in esecuzione della

determinazione n. del

La D.ssa Elena Onori, nata a Roma il 15 marzo 1983 e residente a Fara in Sabina in Via

Santa Maria di Canneto n. 26/2, codice fiscale NROLNE83C55H501S, in seguito per

brevità anche definito "Collaboratore".

**PREMESSO**

Che con deliberazione dell'assemblea consorziale n. \_\_\_\_\_ del 26-10-2016 è

stato quale è stato approvato il programma annuale degli incarichi esterni;

Che con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato l'avviso per

l'avvio di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Direttore del

Museo;

	Che detto avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on line dei Comuni consorziati e	
	che entro il termine del _____ sono pervenute n. 16 istanze di	
	partecipazione alla selezione;	
	Che con determinazione n. _____ del _____ è stata nominata la commissione	
	tecnica per l'esame e la valutazione delle istanze di partecipazione;	
	Che con determinazione n. _____ del _____ sono stati approvati verbali della	
	commissione tecnica e la graduatoria finale di merito:	
	Che la predetta determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio e sul sito	
	istituzionale del Comune di Torri in Sabina in data _____ ;	
	Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite, si stipula e conviene quanto	
	segue.	
	<b>Art. 1) – Valore della premessa</b>	
	La Premessa è parte integrante del presente contratto.	
	<b>Art. 2) - Oggetto del contratto.</b>	
	Il Collaboratore, in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione,	
	s'impegna a svolgere attività di Direttore Scientifico del Museo Territoriale dell'Agro	
	Foronovano	
	Il Direttore scientifico, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo del Consorzio,	
	sarà pienamente responsabile nei seguenti ambiti:	
	1. Formulazione dei piani e dei programmi di carattere tecnico-scientifico;	
	2. Ricerca scientifica nell'ambito territoriale del museo per conto del Consorzio;	
	3. Raccolta di istanze direttamente sul territorio da porre all'attenzione degli organi	
	del Consorzio;	
	4. Coordinamento dei progetti culturali stabiliti dagli organi del Consorzio;	

	5. Collaborazione con la struttura amministrativa per il conseguimento dei risultati stabiliti dagli organi del Consorzio;	
	6. Ispezione periodica delle singole sedi territoriali del Museo;	
	7. Calendario delle presenze nella sede centrale del Museo;	
	8. Vigilanza sul personale eventualmente designato dagli enti associati affinché adempia con diligenza alle mansioni assegnate;	
	9. Parere tecnico-scientifico sull'acquisto di beni mobili ed immobili e loro destinazione e per lo spostamento di beni mobili concernenti tutto il patrimonio culturale territoriale;	
	10. Aggiornamento degli strumenti di informazione e comunicazione;	
	11. Cura dei rapporti con l'utenza, sia individuale, sia organizzata;	
	12. Coordinamento delle visite guidate sul territorio in collaborazione con guide ed accompagnatori turistici nonché enti pubblici o privati;	
	13. Supervisione dei progetti didattici negli istituti scolastici del territorio;	
	14. Compilazione della relazione annuale tecnico-scientifica delle attività svolte dal Museo.	
	<b>Art. 3) Natura dell'incarico</b>	
	L'incarico oggetto del presente avviso non costituisce rapporto di lavoro subordinato bensì di prestazione di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del Codice civile.	
	Il Direttore scientifico del Museo si impegna a svolgere la sua attività nei tempi e nei modi compatibili con le esigenze di funzionamento della struttura, in autonomia e senza vincolo di orario. La prestazione non determina costituzione di alcun rapporto	
	dipendente di impiego e subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Consorzio.	
	<b>Art. 4) Luogo e modalità di svolgimento della prestazione</b>	

L'incarico prevede un impegno di circa 8 ore settimanali da prestarsi prevalentemente presso la sede del Museo e/o dei Comuni consorziati, senza comunque alcun vincolo di subordinazione e/o obbligo di orario

**Art. 5) Durata del contratto**

L'incarico avrà una durata di 36 mesi dal 1° febbraio 2017.

**Art. 6) Compenso stabilito**

Il compenso per le prestazioni previste nel presente contratto è fissato in € 5000,00 (cinquemila/00) annui, al lordo delle ritenute fiscali a carico del collaboratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti fuori sede nonché dal luogo di residenza alla sede del consorzio, debitamente documentate. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in rate trimestrali posticipate ed il pagamento avverrà, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, mentre la liquidazione dell'ultima rata è subordinata alla verifica della prestazione in ordine al regolare ed esauritivo assolvimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

**Art. 7) - Cessazione del rapporto.**

- a) Il rapporto cessa naturalmente alla scadenza del termine di cui all'art. 5 senza necessità di disdetta e con espressa esclusione del tacito rinnovo
- b) Il Committente e il Collaboratore convengono, altresì, che la cessazione del rapporto possa avvenire anche anticipatamente alla scadenza di cui all'art. 5, previa disdetta da comunicare alla controparte con un preavviso di almeno trenta giorni; in questo caso il Collaboratore nulla potrà pretendere, a nessun titolo, soprattutto a titolo risarcitorio, se non i soli compensi relativi all'attività regolarmente svolta.
- c) Qualora il Collaboratore non esegua la prestazione conformemente allo stipulante accordo, il Committente ha facoltà di fissare un termine, da

comunicarsi in forma scritta, entro il quale lo stesso Collaboratore dovrà rendere conforme la propria prestazione. Trascorsa inutilmente tale scadenza, il Committente potrà recedere dal contratto esercitando i diritti di cui al successivo comma.

- d) Qualora, anche dopo aver dato corso alle azioni di cui al precedente punto c), l'esecuzione del lavoro non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero l'attività venga condotta con negligenza od imperizia, o vengano ravvisate ipotesi esemplificative ma non esaustive, quali "sospensione ingiustificata della prestazione", "danneggiamento o furto di beni strumentali e/o manomissione di strutture in proprietà o con diritto d'uso in capo al Committente", "reati tra quelli previsti dall'art. 15 L. 55/1990 (abrogato e sostituito dall'art. 274 del D.lgs. 267/2000) e successive modificazioni, e crimini di qualsiasi entità e natura", il rapporto è da intendersi risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile. In quest'ultimo caso il Collaboratore nulla potrà pretendere, a nessun titolo ed in particolare a titolo risarcitorio, se non i soli corrispettivi relativi all'attività regolarmente svolta, secondo quanto concordato al precedente art. 6, fatto salvo il diritto del Committente alla restituzione di eventuali anticipi già erogati rispetto a corrispettivi non maturati, oltre al risarcimento di eventuali danni subiti e di una penale pari ad una quota parte del corrispettivo già maturato e percepito, fino ad un tetto massimo pari al 30% dell'importo stabilito contrattualmente.

**Art. 8) – Foro competente.**

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'applicazione, interpretazione, risoluzione o cessazione della presente scrittura privata, ovvero ai rapporti da essa derivanti, sarà devoluta al foro di Rieti.

**Art. 9) - Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (testo unico sulla Privacy) il Collaboratore autorizza il committente al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità istituzionali derivanti dal presente contratto.

**Art. 10) -Registrazione**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1985, art. 10 parte seconda della tariffa e le spese sono a carico del richiedente.

**Art. 10) -Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è fatto espresso rinvio alle norme del c.c. e alle leggi vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto in Torri in Sabina.